



R.C. PATRIMONIALE

CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

♦ GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, a seguito di errori materiali involontariamente commessi nell'espletamento e nell'adempimento di compiti d'ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti di Istituti di Credito.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria, nelle operazioni con l'estero, nelle operazioni di cambio, nelle operazioni di bonifico, nei ritardati pagamenti di utenze e tributi (IVA, IRPEF, ILOR, INPS e altre imposte), nel taglio cedole, nel ritardato incasso di certificati di deposito, nei mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, nel ritardo degli storni e segnalazioni di impagato degli assegni, nel pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario, in seguito a presentazione di documenti contraffatti.

Sono compresi nelle garanzie di polizza anche i danni conseguenti alla concessione di fidi, prestiti, mutui, estimatori pegni, purché derivanti da errori che riguardino gli aspetti formali e/o documentali delle pratiche, quali a titolo esemplificativo e non limitativo : raccolta e conservazione delle garanzie, erogazione con documentazione incompleta, errori documentali nelle fidejussioni.

Sono compresi anche i danni derivanti da errori materiali commessi nella negoziazione titoli.

◆ GARANZIA DANNI

La Società si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività di conduzione dei locali e delle attrezzature in uso agli Assicurati.





R.C. PATRIMONIALE - pag. 2 di 2

♦ ESCLUSIONI
L'assicurazione non comprende i danni derivanti da :
☐ ammanchi di cassa;
operazioni relative alla gestione del bancomat;
☐ fatti dolosi;
l'attività di consulenza, il mancato raggiungimento del risultato o l'insuccesso di
iniziative prese a qualunque scopo, le conseguenze di decisioni discrezionali;
☐ smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
☐ incendio, furto, rapina, sottrazione di cose;
□ attività connessa alla gestione del personale;
□ azioni commesse per creare illecito profitto a chiunque;
☐ danni da inquinamento;
🗖 danni da interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività
industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.

2. GESTIONE DELLA VERTENZA DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, fino ad un massimale di EURO 5.164,57.

3. FRANCHIGIA - SCOPERTO

Per ciascun sinistro si applica uno scoperto del 10%, con il minimo di Euro 1.000,00 (mille/00).





PERDITE PATRIMONIALI CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI

I° IPOTESI

MASSIMALE EURO 51.000,00 PER ANNO CON IL LIMITE DI EURO 20.000,00 PER SINISTRO

Premio Annuo Adesioni II semestre
Euro 120,00 Euro 70,00

II° IPOTESI

MASSIMALE EURO 51.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio Annuo Adesioni II semestre
Euro 150,00 Euro 80,00

III° IPOTESI

MASSIMALE EURO 103.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio Annuo Adesioni II semestre
Euro 200,00 Euro 120,00

IV° IPOTESI

MASSIMALE EURO 206.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio Annuo Adesioni II semestre
Euro 250,00 Euro 150,00

V° IPOTESI

MASSIMALE EURO 258.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio Annuo Adesioni II semestre
Euro 300,00 Euro 180,00





CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

ALLA POLIZZA R.C. PATRIMONIALE – CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI

1. VALIDITA' DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato in conseguenza di fatto avvenuto nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione.

Le garanzie di polizza sono altresì operanti per le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e che non siano state comunque conosciute prima della validità della garanzia per fatti avvenuti nei due anni precedenti la stipula dell'assicurazione. Tale estensione della validità della garanzia è limitata agli Assicurati che erano già stati assicurati per gli stessi rischi nei due anni precedenti.

2. GARANZIA POSTUMA

La polizza, con il pagamento di una annualità assicurativa, consente, a chi ha cessato l'attività lavorativa o ha cambiato attività, di poter disporre di una ulteriore garanzia per il risarcimento dei danni causati durante il periodo lavorativo (ed avvenuti durante il periodo di validità della polizza), e denunciati nei successivi cinque anni dalla scadenza della sua adesione.

3. REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il Contraente ha l'obbligo di comunicare l'elenco degli Assicurati al 30.6 e al 31.12 ai fini del computo della regolazione del premio; resta inteso che eventuali mancate comunicazioni per disguidi o smarrimenti non invalidano la copertura, fermo restando l'obbligo di provare l'emissione del bonifico.

La Società, appena in possesso delle adesioni, provvederà ad emettere appendice per l'incasso del relativo premio che dovrà essere perfezionato dalla Contraente entro 30 giorni dalla data di emissione.





Condizioni Particolari Aggiuntive - pag. 2 di 4

4. CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, così nominato: la parte che ha sollevato la contestazione dovrà rendere noto all'altra, con atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, l'Arbitro che essa nomina con invito a procedere alla designazione del proprio; la parte alla quale è rivolto l'invito deve notificare nei 20 giorni successivi le generalità dell'Arbitro da essa nominato, mentre, in caso di inattività, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Genova su ricorso dell'Arbitro designato dalla parte che ha sporto il reclamo; il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà nominato dai due Arbitri o, in caso di disaccordo e su ricorso di uno o di entrambi gli Arbitri, dal Presidente della Camera di Commercio di Genova, salvo il disposto dell'Art. 810 - ultimo comma - C.P.C.

Gli Arbitri decideranno, in via irrituale, secondo diritto, regolando lo svolgimento del precedente arbitrale nel modo che riterranno più opportuno.

Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli Arbitri che sin da ora riconoscono come espressione della loro volontà contrattuale. Sede dell'arbitrato in Genova.

5. PRECISAZIONI

D'accordo fra le parti si conviene che :

- in caso di uscita anticipata dei singoli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, non è dovuto alcun rimborso, anche se l'uscita è determinata da disdetta dalla Società per sinistro;
- tutta la documentazione intercorsa tra la Contraente e gli Assicurati è a disposizione della Compagnia, che ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli:
- limitatamente ai dipendenti dell'Istituto di Credito CA.RI.GE., in caso di sinistro, l'indennizzo verrà liquidato direttamente alla spettabile CA.RI.GE. e non ai singoli Assicurati.





Condizioni Particolari Aggiuntive - pag. 3 di 4

6. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Alla Rela Broker s.r.l. deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato.

La Società mette a disposizione dell'Assicurato l'importo da lui pagato all'Istituto di Credito di appartenenza entro il limite del massimale convenuto, dedotte la franchigia e gli scoperti convenuti in base alla dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto di Credito di appartenenza, attestante l'intervenuto pagamento del danno, nonché copia del bonifico di pagamento del premio.

Nel solo caso di terzi responsabili, il pagamento del sinistro avverrà dopo che l'Istituto di Credito stesso abbia esperito un procedimento esecutivo contro il terzo responsabile.

Nel caso di opposizione di quest'ultimo, il pagamento avverrà dopo il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente, o parzialmente, infondata l'opposizione stessa.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale, o parziale, del diritto al risarcimento a termini dell'Art. 1915 C.P.

Si prende inoltre atto che alla denuncia di sinistro deve essere allegata fotocopia del bonifico, oltre i restanti documenti su indicati.

7. DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento del risarcimento, la Società può, con preavviso di 30 giorni, recedere dall'assicurazione limitatamente ad ogni singolo Assicurato.

Tale preavviso verrà inoltrato al Sindacato assicurato, il quale provvederà ad informare il proprio aderente.





Condizioni Particolari Aggiuntive - pag. 4 di 4

9. <u>DECORRENZA DELLA GARANZIA</u>

Le adesioni alla presente polizza possono avvenire mediante bonifico effettuato da ogni singolo aderente a favore del Sindacato di appartenenza e questi si impegna a darne comunicazione alla RELA BROKER s.r.l., oppure possono avvenire mediante pagamento a mezzo bonifico effettuato direttamente alla RELA BROKER s.r.l. o mediante comunicazione scritta del Sindacato alla RELA BROKER s.r.l.

La decorrenza delle garanzie sarà operante dalle h. 00 del 1° gennaio 2007 per coloro che hanno effettuato il pagamento del premio prima di tale data e per coloro che il Sindacato ha comunicato per iscritto entro l'1.01.2007 l'adesione alla convenzione alla RELA BROKER s.r.l.

Per coloro che effettueranno il pagamento dopo l'1.01.2007, la decorrenza delle garanzie sarà operante dalle h. 24 del giorno in cui è stato effettuato il bonifico a favore del Sindacato e/o della RELA BROKER s.r.l.

Per coloro che i Sindacati invieranno comunicazione alla RELA BROKER s.r.l. di adesione alla convenzione dopo l'1.01.2007 la decorrenza sarà dalle h. 24 del giorno della comunicazione.